

**Parti**

Ricorrente: OF

Convenuta: PG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che la mancata deduzione, da parte della convenuta, dell'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su una causa avente ad oggetto un «divorzio con minorenne» equivale ad un suo consenso tacito a che la causa venga decisa dal giudice adito dal ricorrente, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia) e la domanda di divorzio sia stata presentata dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato di cui le parti hanno la cittadinanza.
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che il giudice deve o può sollevare d'ufficio l'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su un «divorzio con minorenne», in mancanza di un accordo delle parti residenti in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia) sulla scelta del giudice competente (con conseguente rigetto della domanda in quanto non rientra nella competenza dei giudici rumeni), con priorità rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 915, paragrafo 2 del Codul del procedură civilă (codice di procedura civile), secondo le quali può essere sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale esclusiva della Judecătoria Rădăuți (Tribunale di primo grado di Rădăuți) [con la conseguenza che la competenza a pronunciarsi sulla causa viene declinata in favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania) e che la causa viene decisa nel merito], soprattutto perché tali articoli sono meno favorevoli rispetto alla disposizione dell'ordinamento interno [articolo 915, paragrafo 2 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile)].
- 3) Se l'espressione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/2003, vale a dire che «la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata [...] in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite», debba essere interpretata nel senso che qualora le parti, che risiedono abitualmente in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia), scelgano come giudice competente a statuire su una domanda di divorzio un giudice dello Stato di cui hanno la cittadinanza [la Judecătoria Rădăuți (Tribunale di primo grado di Rădăuți)], quest'ultimo diventa automaticamente competente a pronunciarsi sui capi della domanda relativi «all'esercizio della potestà genitoriale, al domicilio del minore ed alla determinazione del contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all'educazione del minore».
- 4) Se la nozione di «responsabilità genitoriale» di cui all'articolo 2, punto 7 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003, debba essere interpretata nel senso che comprende anche le nozioni di «potestà genitoriale», prevista dall'articolo 483 del Codul civil (codice civile), «domicilio del minore», disciplinata dall'articolo 400 del Codul civil (codice civile), e «contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all'educazione del minore», disciplinata dall'articolo 402 del Codul civil (codice civile).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 ottobre 2018, causa T-26/17, Jalkh / Parlamento**

**(Causa C-792/18 P)**

(2019/C 65/36)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 17 ottobre 2018 dalla Settima Sezione del Tribunale dell'Unione europea (T-26/17);  
di conseguenza:
- annullare la decisione del Parlamento europeo, del 22 novembre 2016, che adotta la relazione n. A8-0319/2016 sulla domanda di revoca dell'immunità e dei privilegi di Jean-François JAL KH, membro del Parlamento europeo;
- statuire secondo diritto sull'importo da attribuire al ricorrente a titolo delle spese processuali;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

### Motivi e principali argomenti

I motivi di impugnazione vertono sulla violazione del diritto dell'Unione, sull'errore di diritto e sull'errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti, nonché sull'errore manifesto di valutazione.

#### 1. Sulle osservazioni introduttive della sentenza

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 21 della sentenza impugnata, la mancata revoca dell'immunità parlamentare non priva una parte della possibilità di chiedere in Francia il risarcimento del danno solo sul piano civile, nell'ambito della colpa (articolo 1240 del Code civil, codice civile francese) contro un deputato.

#### 2. Sul primo motivo analizzato dal Tribunale

L'analisi del Tribunale si fonda su una confusione tra due disposizioni. Il punto H fa parte del ragionamento riferito all'articolo 8 del Protocollo n. 7, sull'espressione di opinioni, mentre il Tribunale sviluppa il suo ragionamento su questo stesso tema ai punti da 44 a 46, riferendosi all'articolo 9 del Protocollo n. 7, sull'immunità, che rinvia alle disposizioni nazionali pertinenti.

#### 3. Sui motivi terzo e quarto esaminati dal Tribunale

È a causa di un errore manifesto di valutazione che il Tribunale non attribuisce valore normativo al *Documento di lavoro della Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo su «L'immunità parlamentare negli Stati membri della Comunità europea e al Parlamento europeo, serie Affari giuridici»* e non tiene conto dei principi ivi ricordati, circostanza che lo porta a valutare erroneamente l'articolo 9 del Protocollo n. 7 riguardo ai fatti di causa.

#### 4. Sul quarto motivo esaminato dal Tribunale

- Sulla giurisprudenza esistente

Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, vi era una giurisprudenza consolidata del Parlamento «consistente nel respingere le domande di revoca dell'immunità parlamentare fondate su fatti attinenti all'attività politica dei deputati» che avrebbe dovuto condurlo a una conclusione diversa circa la revoca dell'immunità parlamentare.

- Sul *fumus persecutionis*

Non vi è alcun controllo da parte delle autorità giudiziarie relativo alla parzialità o meno di un'associazione, circostanza di cui il Tribunale doveva tener conto mediante una semplice lettura della legge del 29 luglio 1881.

Il Tribunale poteva verificare, esaminando il comunicato del «Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme» (Ufficio Nazionale di Vigilanza contro l'Antisemitismo), la parzialità di tale associazione che chiede la dissoluzione del Front National e che pertanto è certamente un avversario politico di Jean-François Jalkh.

Si tratta di un caso individuato di *fumus persecutionis*.

---

**Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 ottobre 2018, causa T-27/17, Jalkh / Parlamento**

**(Causa C-793/18 P)**

(2019/C 65/37)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Parlamento europeo

### **Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 17 ottobre 2018 dalla Settima Sezione del Tribunale dell'Unione europea (T-27/17);  
di conseguenza:
- annullare la decisione del Parlamento europeo, del 22 novembre 2016, che adotta la relazione n. A8-0319/2016 sulla domanda di revoca dell'immunità e dei privilegi di Jean-François JALKH, membro del Parlamento europeo;
- statuire secondo diritto sull'importo da attribuire al ricorrente a titolo delle spese processuali;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

I motivi di impugnazione vertono sulla violazione del diritto dell'Unione, sull'errore di diritto e sull'errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti, nonché sull'errore manifesto di valutazione.

#### **1. Sulle osservazioni introduttive della sentenza**

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 21 della sentenza impugnata, la mancata revoca dell'immunità parlamentare non priva una parte della possibilità di chiedere in Francia il risarcimento del danno solo sul piano civile, nell'ambito della colpa (articolo 1240 del Code civil, codice civile francese) contro un deputato.

#### **2. Sul primo motivo analizzato dal Tribunale**

L'analisi del Tribunale si fonda su una confusione tra due disposizioni. Il punto H fa parte del ragionamento riferito all'articolo 8 del Protocollo n. 7, sull'espressione di opinioni, mentre il Tribunale sviluppa il suo ragionamento su questo stesso tema ai punti da 44 a 46, riferendosi all'articolo 9 del Protocollo n. 7, sull'immunità, che rinvia alle disposizioni nazionali pertinenti.